



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, data del protocollo

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d'ufficio di n. 20 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l'artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 20 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Viste la conseguente Deliberazione n. 34 del 27 agosto 2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 192907/2024, pubblicata all’Albo camerale dal 03/09/2024 al 17/09/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nei preavvisi di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione prot. 230584/2024 del 28 ottobre 2024 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco

dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 231296/2024 del 29 ottobre 2024 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **20** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	1199335	BDLSNR58B23Z336Z	NMHWY
2	1183202	BRYMCJ62R42Z605Y	LA OLLA DEL SABOR DI BURY OROZCO MONICA JACQUELINE
3	1204093	BZOCLN65M19Z129H	BOZA CATALIN DAN
4	1216034	CCICST59E13Z129Q	CIOCOIU CONSTANTIN
5	1170779	CMPMRC70B04H501K	M.C. DI CAMPO MARCO
6	1203233	CVCVDM51B01H501B	IACOVACCI VLADIMIRO
7	1201501	DLCLSN84L16L719W	DE LUCA ALESSANDRO
8	1151647	DLRMRC74B14H501V	D'ILARIO MARCO
9	1207040	DPZFBA83B20H501R	DI PIZIO FABIO
10	1244742	FCCNCL72P05L182E	FICCADENTI NICOLA
11	1201476	FRRMRC68L24H501O	FERRARI MARCO
12	1218825	GVNMRC73D08H501O	GIOVANNETTI MARCO
13	1150123	MSTMSM68S09H501G	MASTROPIETRO MASSIMILIANO
14	1230018	NTRDNL90B15H501G	INTRAVAIA DANIELE
15	1153240	PLDVCN49D12E798K	POLIDORO VINCENZO
16	1231002	PLMRTI56L41H501O	PALUMBO RITA
17	1171617	PRNVTR74H25H501J	PERNA VALTER
18	1204570	SNSPLA80C18H501Q	SINISI PAOLO
19	1186124	DLNGTN71A08H501Z	DE LEONARDIS AGOSTINO
20	1212985	MRNNTN70L13F839Q	MARINO ANTONIO